

Emendamento 253

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva**Considerando 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(2 bis) È opportuno che l'armonizzazione intrapresa dalla legislazione europea, segnatamente nell'ambito elettronico, provi a raggiungere un buon equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari di diritti d'autore e i relativi diritti per la tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale^{1 bis}, garantiti dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali di utenti di opere protette, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione, tutelata dall'articolo 11 della Carta, nonché dell'interesse generale^{2 bis}. A tale riguardo occorre rilevare che Internet assume di fatto un'importanza cruciale per la libertà di espressione e di informazione, garantita dall'articolo 11 della Carta, e che gli ipercollegamenti contribuiscono al suo corretto funzionamento nonché allo scambio di opinioni e informazioni in una rete caratterizzata dalla disponibilità di immensi volumi di informazioni^{3 bis}. È altresì opportuno tenere conto della diversità culturale e dei diritti economici e del lavoro, che sono interconnessi.

***1 bis** Come si evince anche dai
considerando 2 e 31 della direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione.*

***2 bis** CGUE - Sentenza nella causa GS
Media BV contro Sanoma Media
Netherlands BV e altri (C-160/15), 8
giugno 2016, paragrafo 31.*

***3 bis** Ibidem paragrafo 45.*

Or. en

20.3.2019

A8-0245/254

Emendamento 254

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 11 della Carta sancisce la libertà di espressione e d'informazione. Tale libertà è altresì tutelata dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Il diritto può essere ulteriormente interpretato per essere esteso al diritto di cercare, fornire e ricevere informazioni. In quanto conferisce una dimensione materiale a tutti gli aspetti di detta libertà, Internet vi contribuisce in larga misura. Qualsivoglia regolamento dovrebbe tenere conto del delicato equilibrio esistente tra tutte le parti interessate. È opportuno che i conflitti relativi ai diritti umani siano risolti in modo da conferire ai diritti in questione un massimo "effetto utile" e rispettare la loro essenza.

Or. en

20.3.2019

A8-0245/255

Emendamento 255

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Come confermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'applicazione del diritto d'autore e le sanzioni basate sullo stesso potrebbero potenzialmente generare interferenze con il diritto alla libertà di espressione. Tali interferenze dovrebbero essere ammissibili esclusivamente quando mirate a soddisfare un bisogno sociale imperativo e dovrebbero essere analizzate attraverso il prisma del principio di proporzionalità, per verificare che siano adeguate per conseguire il fine preposto, necessarie in una società democratica e proporzionali in senso stretto.

Or. en

20.3.2019

A8-0245/256

Emendamento 256

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti.

Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti ***o contro altri utenti autorizzati delle stesse opere o di altro materiale. Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico dovrebbero aver diritto a una quota adeguata e proporzionale dei proventi che gli editori di giornali ricevono per gli utilizzi delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.***

Or. en

20.3.2019

A8-0245/257

Emendamento 257

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente

AM\1180365IT.docx

PE624.050v01-00

sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en